



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pagamento arretrati stipendi da società fallita

Autore: Consulenze | 14/08/2019



***Ho un accordo riservato per una determinata cifra tra società A per cui lavoravo e in solido società B a fronte della mia firma per il passaggio di affitto art. 2112 del ramo di azienda alla società C. La società A è fallita, l'importo dell'accordo mi è stato versato dal debitore B, nel frattempo però sono stata licenziata dalla società C per giustificato motivo oggettivo, ho impugnato il licenziamento ho vinto la causa, il licenziamento è stato definito illegittimo (27 mensilità). La società C ha provveduto a versarmi un esiguo acconto sul totale che mi deve, però***

***ha fatto opposizione e nelle memorie ha dettagliato l'importo nonché la data nella quale ho ricevuto la cifra dell'accordo riservato. La società C ritiene che dal loro totale deve essere detratto sia l'aliunde perceptum che l'aliunde percipiendum. Possono farlo? Vorrei fare una denuncia al Garante della privacy in quanto è evidente che l'accordo riservato non è stato rispettato dalla ditta B. Mi conviene farlo? Gli ho pignorato anche i conto correnti.***

Per rispondere correttamente alla domanda in esame, bisognerebbe capire a che titolo sono state pagate le somme derivanti dall'**accordo** con **società** A e società B.

Nel caso in cui, ad esempio, le somme sono state pagate a titolo di mancate retribuzioni, allora queste andranno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell'"aliunde perceptum" che il **lavoratore** possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2016, n. 24817).

Se, diversamente, quelle somme sono state pagate ad altro titolo (ad esempio indennità di mobilità), allora non potranno essere detratte come aliunde perceptum, atteso che detta **indennità** opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, n. 7794).

Pertanto, occorrerà qualificare correttamente la natura delle somme ricevute e, quindi, contestare in giudizio tale mancato versamento.

Con riguardo alla violazione dell'obbligo di riservatezza, occorre valutare attentamente l'accordo raggiunto con società A e società B per verificare il tipo di obbligazione assunta.

In particolare, occorre verificare se ci sono clausole specifiche di riservatezza dell'accordo per il quale né la società A, né la società B, potevano trasmettere tale documentazione a terzi.

In mancanza, non si potrà recriminare una violazione.

Una volta avuta la sicurezza di quell'accordo di segretezza, il lettore potrà agire in giudizio contro la società che ha divulgato le informazioni illecitamente per chiedere il risarcimento del danno subito.

In mancanza di clausole penali che determinino l'ammontare del danno, occorrerà provare la richiesta, ad esempio dimostrando che - per via di quella divulgazione - il lettore non ha riscosso l'intero ammontare delle 27 mensilità.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***